



COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)



Regolamento celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	2
Art. 2 - Funzioni	2
Art. 3 - Luogo della celebrazione	2
Art. 4 - Richiesta celebrazione	3
Art. 5 - Giornate ed orario delle celebrazioni	3
Art. 6 - Tariffe ed aggiornamenti.....	4
Art. 7 - Giornate del servizio	4
Art. 8 - Destinazione dei pagamenti	4
Art. 9 - Modalità di pagamento	5
Art. 10 - Disposizioni finali	5
Art. 11 - Entrata in vigore.....	5

Regolamento celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili

Articolo 1

Oggetto e Finalità del regolamento

La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni del codice civile (artt. 101, 106 e ss.)

Il presente Regolamento si applica anche alle unioni civili così come disciplinate dalla Legge 76/2016.

La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno indicato dalle parti e si svolge nella sede municipale all'interno dell'orario di servizio, salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo 2

Funzioni

La celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili compete all'Ufficiale dello Stato Civile, al Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o a persone da quest'ultimo stesso delegate ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "Regolamento dell'Ordinamento dello Stato Civile", fermo restando l'insindacabile giudizio del Sindaco di poter non delegare altri alle funzioni dello stato civile.

Laddove occorra predisporre apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio o dell'unione civile, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta dovrà pervenire all'Ufficio dello Stato Civile entro un termine congruo.

L'Ufficiale dello Stato Civile nel celebrare il matrimonio o l'unione civile è tenuto ad indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del D.P.R. n. 396/2000.

Nel caso di matrimoni o unioni civili su delega o richiedente la presenza di interpreti si rinvia alle normative vigenti.

Articolo 3

Luogo della celebrazione

I matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati pubblicamente presso le seguenti sedi:

1. Casa comunale;
2. Castello Caetani - Sala piano terra.
3. Altra sede comunale pubblica, di proprietà di altro Ente Pubblico o altra sede privata individuate ai sensi del comma successivo.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ed in base a quanto determinato dal Consiglio di stato nel Parere n. 196/14 del 22 gennaio 2014, reso nell'Adunanza della Sezione Prima in risposta ad un quesito posto dal Ministero dell'Interno – Direzione centrale per i Servizi Demografici, i matrimoni e le unioni civili potranno essere celebrati anche presso luoghi pubblici o privati esterni alla sede comunale, previa procedura di individuazione da parte della Giunta Comunale e previa verifica dei relativi requisiti previsti.

La Giunta comunale potrà individuare quali sedi comunali in cui poter celebrare matrimoni ed unioni civili altri siti di proprietà comunale in aggiunta a quelli indicati al comma precedente o siti di altra proprietà pubblica o privata di cui il Comune ne abbia la disponibilità giuridica e purché delimitati in modo preciso e puntuale e destinati all'uso stabilmente o anche modo frazionato nel tempo.

I luoghi esterni alla casa comunale dovranno essere istituiti mediante delibera della Giunta Comunale previa acquisizione della manifestazione di interesse a rendere disponibile a favore del Comune uno spazio dedicato alla celebrazione di matrimoni ed unioni civili e previa regolamentazione dell'uso e dell'eventuale relativo corrispettivo che i richiedenti la celebrazione del rito dovranno corrispondere direttamente al Comune.

I luoghi pubblici e privati, esterni alla sede comunale, individuati dalla Giunta per la celebrazione dei matrimoni o unioni civili, assumono la denominazione "Casa Comunale".

Art.4

Richiesta celebrazione

La richiesta di celebrazione si presenta presso l'ufficio di Stato Civile compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi i nubendi ed indirizzata al Sindaco secondo la modulistica predisposta e disponibile presso l'Ufficio anagrafe e Stato Civile e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

L'istanza dovrà contenere le generalità dei nubendi, la data e l'ora del matrimonio, la scelta del regime patrimoniale ed il luogo (sede comunale o altra sede) dove si intende celebrare il rito nonché la presa visione ed accettazione del presente Regolamento e del Regolamento di utilizzo delle strutture comunali e/o ogni altra disposizione disciplinante l'utilizzo di spazi comunali.

Sarà cura dell'Ufficio anagrafe e Stato Civile redigere e mantenere aggiornato un apposito calendario delle prenotazioni, diviso per ogni singolo luogo di celebrazione previsto all'art. 3 del presente Regolamento, previa verifica di disponibilità delle strutture comunali con il Settore n. 3 - servizio Cultura, Biblioteca, Museo.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. Del D.P.R. 396 del 03-11-2000.

Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio decade automaticamente.

Il matrimonio o l'unione civile, in base alla scelta dei nubendi, è celebrato, nel rispetto dei giorni e degli orari indicati nel successivo articolo ed è comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione nonché alla disponibilità, compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala richiesta.

Articolo 5

Giornate ed orario delle celebrazioni

I matrimoni ed unioni civili possono essere celebrati, in via ordinaria, nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 (martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30);

Sono considerate straordinarie le giornate del sabato e della domenica e tutti i festivi. Ai fini della celebrazione dei matrimoni ed unioni civili nelle summenzionate giornate gli orari sono i seguenti:

- nel periodo ottobre-marzo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00;

- nel periodo aprile-settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Articolo 6

Tariffe e aggiornamenti

La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è gratuita quando viene svolta durante gli orari ed i giorni di servizio ordinari nella casa comunale.

Le celebrazioni dei riti nei giorni straordinari presso la casa comunale e quelle che si celebreranno in qualsiasi altro giorno, in una sede esterna alla casa comunale, sono soggette a pagamento in base alle tariffe che annualmente determina la Giunta Comunale in ragione dei costi del personale, delle utenze, dei costi aggiuntivi per l'apertura e presidio, degli spostamenti ad altra sede, dei costi di utilizzo.

Articolo 7

Gestione del servizio

Per la richiesta di celebrazione del rito con contestuale utilizzo di locali esterni alla casa comunale i richiedenti devono provvedere al versamento anticipato presso la tesoreria comunale della somma dovuta secondo le tariffe stabilite e consegnare l'attestazione di avvenuto pagamento all'ufficio di stato civile.

Nelle sale della residenza municipale, ai fini della celebrazione, i richiedenti possono provvedere, a propria cura e spese, ad arredi con addobbi floreali od altro che dovranno essere rimossi al termine della celebrazione del rito.

E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, senza recare disturbo alla regolare celebrazione del rito.

Il Comune di Fondi non risponde per la responsabilità connessa alla custodia e conservazione degli addobbi temporanei predisposti.

La sala utilizzata dovrà essere riconsegnata nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai soggetti richiedenti, salvo identificazione del diretto responsabile.

Articolo 8

Destinazione dei pagamenti

I pagamenti di cui al presente regolamento sono acquisiti al bilancio comunale ed una parte confluisce nel fondo incentivante la retribuzione del personale comunale secondo quanto esposto nei commi successivi.

L'incremento del fondo incentivante, ai sensi dell'art.15 - comma 5 del C.C.N.L. 01/04/1999, è destinato alla retribuzione del personale occupato nella celebrazione dei matrimoni, comprensivo dei contributi previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Ente, non cumulabili con compenso per lavoro straordinario.

Il compenso incentivante sarà pari ad € 60,00 lordi, per ogni matrimonio celebrato fuori dall'orario di servizio ordinario, spettante all'ufficiale di stato civile ed € 40,00 lordi per l'addetto all'apertura e chiusura delle sole strutture comunali.

Articolo 9

Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa prevista potrà essere effettuato tramite bollettino di c/c postale o su c/c bancario intestato al Comune di Fondi - Servizio Tesoreria (specificando il codice IBAN), indicando la seguente causale: "*Celebrazione matrimonio civile del giorno .../.../.... - Sala - Sposi*".

Articolo 10

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia: Codice Civile;

1. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
2. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
3. Regolamento comunale per l'utilizzo delle strutture comunali.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.

Da tale data saranno da considerarsi abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.